



Ministero della cultura

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA

Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 e da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021, per l'affidamento e la concessione dei servizi aggiuntivi, ex artt. 117 del Dlgs n. 42/2004, da erogare durante il corso della mostra "Antonio Canova e le origini della Pinacoteca" che si terrà dal 4 dicembre 2021 al 20 febbraio 2022, con la quale inaugura le iniziative nella nuova veste di Istituto di rilevanza nazionale dotato di autonomia speciale - Trattativa diretta Me.P.A – CIG: 896726552C

1

DETERMINA A CONTRARRE

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 32 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in particolare secondo cui le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTE le linee guida ANAC n. 4, secondo cui "le procedure semplificate di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse)";

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. recante norme in materia di tracciabilità dei pagamenti;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n.137";

VISTO il D.P.C.M. 169 del 02/12/2019 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance" oggi Ministero della Cultura;



PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA
Via delle Belle Arti, 56 – 40126 Bologna
pin-bo@beniculturali.it
mbac-pin-bo@mailcert.beniculturali.it



Ministero della cultura

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA

CONSIDERATO che la Pinacoteca Nazionale di Bologna sta organizzando la mostra “Antonio Canova e le origini della Pinacoteca” che si terrà dal 4 dicembre 2021 al 20 febbraio 2022, con la quale inaugura le iniziative nella nuova veste di Istituto di rilevanza nazionale dotato di autonomia speciale;

2

CONSIDERATA la necessità di dotarsi in occasione della mostra di adeguati strumenti promozionali ai fini della valorizzazione e di una migliore fruizione del museo, consistenti nella realizzazione di una pubblicazione con possibilità di vendita al pubblico nel bookshop di mostra, di apparati relativi alla comunicazione, stampa e social media;

CONSIDERATA, in particolare, la necessità di garantire durante il corso della Mostra l'erogazione dei seguenti servizi:

- 1) Fornitura del catalogo di mostra e relativa pubblicazione, nonché prodotti di merchandising (cartoline, leporello di cartoline ecc);
- 2) Gestione del servizio di vendita del catalogo (bookshop) negli spazi della Pinacoteca appositamente adibiti per tutta la durata della Mostra;
- 3) Ufficio stampa comunicazione della Mostra;
- 4) Studio dell'immagine coordinata e declinazioni, nonché realizzazione del piano mezzi dell'iniziativa

CONSIDERATO che tali interventi, in virtù di quanto previsto dall'art. 117 del Dlgs n. 42 /2004, rientrano tra i ccdd “*Servivi per il pubblico*”, atteso che il comma 2 del medesimo precetto normativo espressamente prevede che “*Rientrano tra i servizi di cui al comma 1: a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro; f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali*”.

CONSIDERATO che l'art. 117, comma 3, del Dlgs n. 42/2004, così modificato dall'art. 8, comma 7-bis), della legge n. 120 del 2020, espressamente prevede che “*I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria*”.

CONSIDERATO che il successivo comma 4 del medesimo art. 117 del Dlgs n. 42/2004 prevede che “*La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115*” e l'art. 115, comma 3 del Dlgs n. 42/2004, così come modificato prima dal dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 e successivamente dall'art. 8, comma 7-bis), della legge n. 120 del 2020 (cd Decreto Semplificazioni), espressamente prevede che “*La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di*





Ministero della cultura

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA

servizi, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti”.

3

CONSIDERATO che, quindi, tali interventi possono essere in parte concessi ed in parte affidati ad operatori economici terzi mediante un unico appalto di servizi.

CONSIDERATO che trattasi di una forma di “*integrazione orizzontale*” espressamente prevista dall’art. 3, comma 5, d.m. 29 gennaio 2008 (modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura), avente ad oggetto più servizi cc.dd aggiuntivi.

CONSIDERATO che l’art. 164, comma 2 del Dlgs n. 50/2016, espressamente prevede che “*Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione*”.

CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 50/2016, definisce come “*concessione di servizi*” un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto, in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano, a uno o più operatori economici, la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla lettera ll), riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

CONSIDERATO che anche secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato l’elemento qualificante della concessione di servizi è costituito dal trasferimento del rischio economico/operativo a carico dell’affidatario. In particolare, è stato affermato che, nel campo dei servizi pubblici, si ha concessione, quando l’operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull’utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto, quando l’onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull’amministrazione aggiudicatrice, sicché può affermarsi che è la modalità della remunerazione il tratto distintivo della concessione dall’appalto di servizi (v. Cons. Stato, Sez. VI , 4 settembre 2012, n. 4682; Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2012 n. 2531).

CONSIDERATO che gli interventi che si prevede di rendere oggetto di un appalto di servizi consistono nella fornitura del catalogo di mostra e relativa pubblicazione, prodotti di merchandising (cartoline, leporello di cartoline ecc), nonché nell’attività di costituzione di un ufficio stampa e comunicazione della mostra, studio dell’immagine coordinata e declinazioni, nonché realizzazione del piano mezzi dell’iniziativa, mentre il servizio di gestione della vendita del catalogo (bookshop) sarà oggetto di concessione.





Ministero della cultura

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA

CONSIDERATO che per i soli interventi oggetto di un appalto di servizi è stato stimato un costo pari a circa € 95.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che per il servizio di gestione della vendita del catalogo (bookshop) oggetto di concessione, è previsto l'obbligo a carico dell'operatore economico di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro sessanta giorni dalla data di chiusura della mostra fissata per il giorno 20 Febbraio 2022, un rendiconto consuntivo, sotto forma di autodichiarazione, dei ricavi iva esclusa derivanti dalla vendita presso il bookshop dei cataloghi e di ogni altro prodotto editoriale e di merchandising. Nel caso il cui si raggiunga il punto di pareggio corrispondente a ricavi complessivi pari a Euro 25.000, le eccedenze saranno ripartite tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico nella misura del 10% per la medesima Stazione appaltante e 90% a favore dell'operatore economico. Entro 30 giorni dalla formale approvazione del rendiconto su richiamato da parte della Stazione Appaltante, l'impresa sarà tenuta a versare alla PA l'eventuale importo corrispondente alla percentuale stabilita sulle eccedenze determinate dalla vendita dalla vendita dei cataloghi e ogni altro prodotto venduto al pubblico.

CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 e da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021 sancisce, in particolare all'art. 51, che *“Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;

VISTO che l'art. 35, comma 1 del Dlgs n. 50/2016, sancisce che *“Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: b) € 139.000,00 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative indicate nell'allegato III.....”*;

VISTA la facoltà riconosciuta all'Amministrazione dal precetto normativo su richiamato di procedere con affidamento diretto del servizio oggetto del presente atto;

VISTO l'art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 impone il ricorso al mercato elettronico, con l'uso obbligatorio dei parametri Consip s.p.a., mediante consultazione della piattaforma informatica “Acquisiti in rete P.A.”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della L. n.296/2006, e s.m. (comma 130 art. 1, Legge n. 145, Legge di bilancio 2019), come modificato dall'art. 22, comma 8, Legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495, 502, 503 Legge 208/2015 circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00





Ministero della cultura

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA

euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di far ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

DATO ATTO che il Bando MEPA di riferimento per i servizi di cui all'oggetto è: “*Servizi di organizzazione eventi*”;

VISTO che, stante la necessità e l'urgenza di procedere all'affidamento e alla concessione dei servizi suddetti affinché gli stessi possano essere erogati durante il corso della mostra “Antonio Canova e le origini della Pinacoteca” che si terrà dal 4 dicembre 2021 al 20 febbraio 2022, è stata avviata una celere ed informale indagine di mercato dalla quale è emersa la Società Electa S.p.A, con sede legale in Milano, alla Via Bianca di Savonia n. 12 (P.IVA 09671010156, di comprovata e documentata esperienza nella materia oggetto dell'affidamento;

VISTO che tale operatore economico, nel pieno e rigoroso rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ed in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130 delle Legge di Bilancio (L. n. 145/2018), dalla Circolare MIBAC n. 33 del 02.08.2019 prot. n. 9176 e dai principi regolati dalla Linea Guida ANAC n. 04 del 26 Ottobre 2016, così come aggiornata in data 01.03.2018 è stato individuato sul portale acquisti in rete dove risulta iscritto nella macrocategoria M.E.P.A, denominata “*Servizi di organizzazione eventi* “ e , quindi, possesso dei requisiti speciali richiesti dalla normativa di settore;

VISTO che l'affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120.

DETERMINA

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;
2. Che la scrivente, quale Direttrice della Pinacoteca Nazionale di Bologna, ricoprirà l'incarico di RUP e Direttore dell'Esecuzione, ex art. 31 e 101 del Dlgs n. 50/2016, della presente procedura, stante quanto previsto dai punti 7 e 10 delle Linee Guida ANAC n. 03, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
3. di approvare l'importo, pari a circa **€ 95.000,00 oltre IVA**, stimato per i soli interventi oggetto di un appalto di servizi e, più precisamente, la fornitura del catalogo di mostra e relativa pubblicazione, prodotti di merchandising (cartoline, leporello di cartoline ecc), nonché l'attività di costituzione di un ufficio stampa e comunicazione della Mostra e realizzazione del piano mezzi;





Ministero della cultura

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA

4. di stabilire che tale importo è stato così calcolato:
€ 17.000,00 oltre IVA corrispondente alla fornitura del catalogo di mostra e dei prodotti di merchandising;
€ 78.000,00 oltre IVA corrispondente al servizio di Ufficio stampa per la comunicazione della Mostra e l'attività di studio dell'immagine, promozione e diffusione della medesima mostra, nonché della realizzazione del piano mezzi.
5. di stabilire che per il servizio di gestione della vendita del catalogo (bookshop) oggetto di concessione, è previsto l'obbligo a carico dell'operatore economico di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro sessanta giorni dalla data di chiusura della mostra fissata per il giorno 20 Febbraio 2022, un rendiconto consuntivo, sotto forma di autodichiarazione, dei ricavi iva esclusa derivanti dalla vendita presso il bookshop dei cataloghi e di ogni altro prodotto editoriale e di merchandising, fino al raggiungimento del pareggio dei costi stimati in € 25.000,00;
6. di stabilire che le eventuali eccedenze determinate dalla vendita dei cataloghi o libri venduti al pubblico saranno ripartite tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico nella misura del 10% per la medesima Stazione appaltante e 90% a favore dell'operatore economico e che entro 30 giorni dalla formale approvazione del rendiconto su richiamato da parte della Stazione Appaltante, l'impresa sarà tenuta a versare alla PA l'eventuale importo corrispondente alla percentuale stabilita per le eccedenze determinate dalla vendita dalla vendita dei cataloghi o libri venduti al pubblico;
7. di autorizzare, stante l'urgenza ed in virtù di quanto previsto dall'art. 35, comma 4 lett. l) del D.P.C.M del 29 agosto 2014, n. 171, l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120, e da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021, per l'affidamento e la concessione dei servizi aggiuntivi, ex artt. 117 del Dlgs n. 42/2004, da erogare durante il corso della mostra "Antonio Canova e le origini della Pinacoteca" che si terrà dal 4 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022, con la quale inaugura le iniziative nella nuova veste di Istituto di rilevanza nazionale dotato di autonomia speciale;
8. di invitare a presentare un preventivo la Società Electa S.p.A, con sede legale in Milano, alla Via Bianca di Savoia n. 12 (P.IVA 09671010156), iscritta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nella macrocategoria denominata "Servizi di organizzazione eventi" e quindi, in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per l'acquisto della fornitura di cui sopra;
9. di confermare, così come previsto dal contenuto della lettera di invito-disciplinare, che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120;
10. di confermare di considerare essenziali le clausole contenute nella lettera di invito-disciplinare e nei bandi MEPA relativi ai servizi su richiamati;
11. di ordinare, stante l'urgenza ed in virtù di quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto della Pinacoteca Nazionale di Bologna, l'imputazione della spesa occorrente per l'affidamento e la concessione dei servizi di cui all'oggetto per un importo stimato in € 95.000,00 (novantacinquemila/00) oltre IVA;
12. che il Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio ha imputato la spesa di € 95.000,00 (novantacinquemila/00) oltre IVA, come di seguito riportato: imp. Uscite per prestazioni istituzionali: 1.2.1.065 Manifestazioni culturali ;





Ministero della cultura

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA

13. di confermare di stipulare, all'esito delle verifiche ex lege, il contratto mediante redazione di documento di stipula relativo alla trattativa diretta di riferimento generato dal sistema MEPA.

7

Bologna, 08/11/2021

La Direttrice della Pinacoteca Nazionale di Bologna
Dott.ssa Maria Luisa Pacelli



PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA
Via delle Belle Arti, 56 – 40126 Bologna
pin-bo@beniculturali.it
mbac-pin-bo@mailcert.beniculturali.it